

Approfondimento redatto da Angela Persano, Head of Finance and Controlling in Compendium.

I costi indiretti devono essere inglobati nelle rimanenze.

Con l'**ordinanza n. 19749/2021** la **Corte di Cassazione** ha stabilito che l'imprenditore ha il dovere (e non solo la facoltà) di considerare nel **costo di produzione**, dunque nel valore delle rimanenze, gli **oneri di indiretta imputazione** (costi indiretti) che riguardano la fase produttiva (spese generali di produzione comuni a più prodotti).

L'interpretazione della Corte discende direttamente dal principio generale di garantire l'applicazione della clausola generale di redazione del bilancio per una rappresentazione veritiera e corretta.

“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio” (art. 2423 c.2).

La Cassazione ha interpretato la facoltà di aggiungere i costi indiretti di produzione al costo del prodotto quale strumento disponibile per garantire ai terzi una rappresentazione più fedele della situazione economica e patrimoniale rappresentata in bilancio.

La sentenza rimane quindi coerente rispetto ai principi civilistici contenuti

- nell'art. 2426, comma 1, n. 9 e n. 1, c.c.;

- nell'OIC 13 (Rimanenze),

ed anche rispetto alla normativa fiscale in base a quanto stabilito dall'art. 92 e seguenti TUIR e, in particolare, dall'art. 110, comma 1, lettera b).

In sostanza, nell'ambito della valutazione del costo di produzione e della quantificazione del valore attribuibile alle rimanenze, si devono includere quote di costi produttivi indiretti purché si adottino **criteri ragionevoli** e, tuttavia, qualora tali criteri risultino astrattamente individuabili (e non solo nel caso in cui risultino già fisicamente individuati).

Quindi, **non si potrà arbitrariamente omettere la considerazione di tali elementi**

di costo (costi indiretti di produzione) stante l'obbligo di rappresentazione veritiera e corretta.

L'**aspetto interessante** adesso è lasciato ai manager delle aziende che devono attrezzarsi per poter adottare determinate tecnologie per poter compiutamente determinare i costi diretti ed indiretti di prodotto.

I costi indiretti: come attribuirli.

I **costi indiretti** corrispondono a tutte le spese che non sono riconducibili in maniera precisa al prodotto o servizio dell'azienda. Sono tutte le spese sostenute per materiali, servizi e manutenzioni necessarie per il funzionamento dell'attività. Rientrano dunque in queste voci i servizi esterni, le attrezzature, i costi di affitto e delle utenze e le assicurazioni.

I costi indiretti possono essere attribuiti alla singola unità di prodotto solo applicando una **base di ripartizione**. Bisogna in tal senso definire un criterio soggettivo di ripartizione. Essi possono essere allocati ai vari oggetti di costo da cui scaturiscono assegnando mediante una ripartizione che consideri possibilmente le cause da cui originano.

Si va delineando quindi un concetto sempre più globale di **costo del prodotto** che ingloba sempre più risorse e si incrementa quindi il costo sospeso (rimanenza nella fattispecie) che l'azienda ha sostenuto in ragione della produzione effettuata ma non ancora ceduta.

Più che mai deve essere posta attenzione adesso alla valutazione di questa posta di bilancio già così delicata, che può quindi far variare in maniera sensibile il risultato finale aziendale.